



# COMUNE di GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)  
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586  
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009

Fax 06 943.15.355  
www.comune.grottaferrata.rm.it

prot. 32405  
del 28/08/2020

## ORDINANZA SINDACALE N. 124 del 28/08/2020

---

OGGETTO: **Ordinanza di apertura contingentata dell'area piana non interessata da alberature del Parco di Patmos per realizzazione eventi del Settembre Grottaferratese 2020.**

---

### IL SINDACO

#### Richiamate:

- l'ordinanza dirigenziale n. 123/2020, con la quale è stata disposta la revoca dell'ordinanza dirigenziale prot.n. 25803/2015, che disponeva la chiusura del Parco di Patmos;
- la delibera di Giunta comunale n. 102 del 20.8.2020, con la quale è stato approvato il programma delle manifestazioni del Settembre Grottaferratese 2020 la cui localizzazione è stata disposta nell'area piana non interessata da alberature del Parco di Patmos antistante Via Garibaldi, ove è possibile garantire ai fruitori le vigenti misure di sicurezza per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19;

**Evidenziato che** nel Parco di Patmos occorre procedere alla sistemazione definitiva della pubblica illuminazione e che quindi l'unica area accessibile alla cittadinanza è quella sopradetta, restando interdetta all'accesso tutta la restante area;

**Visto** l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

**Garantite** le misure per il contenimento della diffusione del COVID-19, sull'intero territorio comunale;

### ORDINA

**la riapertura** e l'utilizzo al pubblico del Parco di Patmos limitatamente alla area sopradetta antistante Via Garibaldi e solo ed esclusivamente per gli eventi del Settembre Grottaferratese 2020 di cui alla delibera di Giunta comunale n. 102/2020 nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- accesso consentito al massimo a 100 persone, solo nelle serate degli eventi sopradetti;
- obbligo di mascherine
- obbligo di distanziamento di almeno 1 metro
- divieto di fumo.

Le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio, di cui al presente provvedimento, comporta, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, l'applicazione della sanzione pecuniaria (pagamento di una somma da € 400,00 ad € 3.000,00), nonché, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 gg. a 30 gg.)

**DISPONE**

La trasmissione della presente ordinanza:

1. Al **PREFETTO DI ROMA – Ufficio Territoriale del Governo di Roma**, Via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma (Rm) P.E.C.: [protocollo.prefrm@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefrm@pec.interno.it).
2. Alla locale **Stazione dei Carabinieri**
3. Al **Commissariato P.S. di Frascati**
4. Al **Dirigente del 1° Settore Tecnico/Ambiente**, per quanto di competenza;
5. All'**Ufficio Tecnico comunale**
6. Al **Comando di Polizia Locale**, per le successive attività di verifica, controllo e sanzioni nel caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dall'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi dalla pubblicazione.

**Il Sindaco**  
f.to Luciano Andreotti